

AVVISO
DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
PER IL TRAMITE DEL SITO WEB
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e della
Commissione Interministeriale per l'Attuazione del progetto RIPAM e Formez PA
In esecuzione del Decreto Presidenziale n. 486/2025
pubblicato in data 02/08/2025 dal Consiglio Di Stato – R.G. 6254/2025

Con Decreto Presidenziale n. 486/2025, reso nel procedimento iscritto al R.G.n.6254/2025 di cui al ricorso in appello proposto dalla Dott.ssa **PIA DEL SORBO**, rappresentata e difesa dal sottoscritto difensore, il Consiglio Di Stato (sez. IV) ha autorizzato la scrivente difesa a notificare il ricorso di appello tramite la c.d. “notifica per pubblici proclami”, da effettuarsi secondo le seguenti modalità:

“Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami possa essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione in via amministrativa di un avviso - contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello - nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a trenta giorni continuativi nella sezione dedicata del sito internet dell'Amministrazione prima indicata o comunque in una sezione dello stesso sito facilmente accessibile ai soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nell'ulteriore termine perentorio di giorni dieci dalla effettuazione della stessa...”

§§

In ottemperanza a quanto disposto, si formula il presente avviso comunicando:

- i. **IL NOME DELLA PARTE APPELLANTE E L'INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI APPELLATE;**

Nome Parte Appellante:

Pia Del Sorbo, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Terlizzi.

Amministrazioni appellate:

- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

ii. GLI ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI IN PRIMO GRADO

Provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo promosso dinanzi al TAR del Lazio

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- *Per quanto di ragione, dell'esito negativo della prova scritta caricato sull'area riservata della parte ricorrente, recentemente conosciuto con avviso del 26/02/2025 di ripubblicazione degli esiti della prova scritta – codice B4 in merito al “Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, di cui 14 unità da destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette regioni, con profili di specialista in attività culturali e sviluppo del territorio per Regioni, Città metropolitane e Enti Locali” di cui al Bando pubblicato sul Portale inPA in data 8/10/2024, lesivo laddove la prova è stata conclusa con il punteggio di 20,875 - inferiore alla soglia di sufficienza - per la presenza di 3 quesiti errati, incompleti, ambigui e mal posti (quiz n.25, 34 e 39), che hanno determinato errori nella risposta e un punteggio inferiore a quello spettante al menzionato TEST, con conseguente esclusione dal concorso dell'istante (doc.1/2);*

- *Per quanto di ragione, del **Bando di concorso** pubblicato sul Portale InPA in data 8/10/2024 con cui la Commissione RIPAM ha indetto il sopra menzionato concorso (**doc.3**);*
- *nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.*

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

*dell'interesse in capo alla parte ricorrente all'annullamento dei quesiti n.25, 34 e 39 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al TEST E LA CONDANNA, ex art. 30 c.p.a., dell'Amministrazione intimata a provvedere all'aggiunta di **+ 1 punto per ogni quesito** (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l'eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), permettendo a parte ricorrente in ogni caso di superare la soglia di sufficienza.*

*Inoltre, si chiede l'accertamento dell'interesse della ricorrente alla valutazione della risposta fornita ai quesiti **situazionali n.34 e 39** come la "più efficace", con l'attribuzione del punteggio pieno di +0,75 (anziché quello attribuito di 0,375), che – anche in questo caso – le permetterebbe di raggiungere e superare la soglia di sufficienza e/o incrementare il punteggio.*

iii. PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE APPELLATO

Sentenza n.7774/2025 emessa dal TAR del Lazio (Sez. IV-Ter) e pubblicata in data 18/04/2025, resa con riferimento al giudizio iscritto al R.g.n.3603/2025.

iv. SINTETICA INDICAZIONE DEL MOTIVO DI APPELLO

- 1) **ERROR IN IUDICANDO - CON RIFERIMENTO ALL'UNICO MOTIVO DI RICORSO VOLTO A CONTESTARE LE DOMANDE N.25, 34, 35 PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', BUON ANDAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO D'ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA "PAR CONDICIO CONCORSORUM".**

La parte appellante, con un unico motivo di appello, ha impugnato la sentenza n.7774/2025 del TAR del Lazio soffermandosi sulla prova di resistenza e, poi, sulle censure alla sentenza impugnata con riferimento alla formulazione dei tre (3) quiz contestati.

Ai fini della **prova di resistenza**, è stato sottolineato come che la candidata ha ottenuto un punteggio pari a **20,875/30**, di poco inferiore alla soglia minima di **21/30** prevista per il superamento della prova e che quindi, laddove il TAR avesse annullato uno dei quesiti contestati, con il riconoscimento del relativo punteggio pieno e l'eliminazione della penalità connessa alla risposta errata, la stessa avrebbe raggiunto la soglia di sufficienza.

Ecco quindi che, alla luce del sistema di attribuzione dei punteggi previsto dal bando, la neutralizzazione del quiz **n.25**, ritenuto viziato, avrebbe comportato un incremento netto di +1 punto (+0,75 punti per la risposta corretta +0,275 per l'annullamento della penalità) con una variazione del **punteggio totale da 20,875 a 21,875, superando così la soglia richiesta**.

Inoltre, se il Collegio avesse ritenuto le risposte date ai quesiti situazionali **n.34 e/o n.39** come le "più efficaci" secondo i criteri previsti, la candidata avrebbe ottenuto +0,75 punti aggiuntivi per ciascun quesito.

Tuttavia, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso confermando con l'appellata sentenza la correttezza dei quiz contestati, sulla base di una motivazione non condivisibile per le seguenti ragioni.

Il **quesito n.25** è stato così formulato:

Domanda n.25

In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire i propri obiettivi specifici, il FSE+ mira a contribuire al conseguimento degli altri obiettivi strategici di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/1060, in particolare gli obiettivi relativi a un'Europa più verde, tramite:

*A. Il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche (**RISPOSTA CORRETTA SECONDO LA COMMISSIONE**);*

*B. La riduzione del divario tra le regioni (**ALTRA RISPOSTA ERRATA**);*

*C. Il sostegno allo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative locali (**RISPOSTA ERRATA FORNITA DAL RICORRENTE**);*

L'Amministrazione ha riconosciuto come CORRETTA la soluzione: "*Il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche*".

In forza della censurata sentenza, il Tribunale ha rigettato il ricorso relativamente al quesito n. 25, evidenziando come la risposta scelta come "corretta" dalla Commissione fosse conforme al dettato di cui all'art. 4 comma 2, lett. B), del Regolamento (UE) 2021/1060.

Tale motivazione non convince, poiché ciò che si è contestato con il ricorso di primo grado non è la correttezza della risposta individuata dalla commissione, bensì (1) **L'AMBIGUA FORMULAZIONE DEL QUIZ** E (2) **LA QUALIFICAZIONE DELLA SOLUZIONE OPTATA DALLA CANDIDATA COME "ERRATA", NONOSTANTE TALE RISPOSTA FOSSE IN REALTÀ ESATTA PERCHÉ COMPATIBILE CON IL DETTATO DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO 2021/1060 (ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NELLA DOMANDA).**

Nonostante ciò, il TAR del Lazio ha confermato la correttezza del quesito "trincerandosi" dietro il precedente della Sezione secondo cui *"per le prove concorsuali a risposta multipla - aventi ad oggetto materie giuridiche - che vengano formulate con uno sviluppo iniziale del quesito come "a norma di", "secondo l'articolo" e simili, la risposta esatta sarà sempre quella compatibile con il diritto positivo vigente"*.

Questa difesa non condivide l'assunto del Giudice di primo grado perché, sotto tale dicitura, pone un freno all'eventuale contestazione dei quesiti di un concorso, sull'unico presupposto che gli stessi rechino la generica dicitura "A NORMA DI" o "SECONDO L'ARTICOLO" (o altre simili), senza consentire un necessario approfondimento in merito alla formulazione della domanda sotto il profilo della sua ragionevolezza.

Il caso di specie è esemplare a riguardo perché la locuzione *"in base al regolamento"* non è sufficiente per affermare la correttezza del quiz.

Infatti, la domanda, pare dapprima riferirsi al regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento / del Consiglio europeo e alle azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus - il principale strumento finanziario dell'Unione Europea), per poi rivolgersi (e ciò sembrerebbe l'oggetto del quiz) agli altri obiettivi strategici di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/1060 e, in particolare, agli obiettivi relativi a un'Europa più verde. A una lettura veloce – tipica di ogni prova di concorso – la domanda confonde il candidato perché pare riferirsi sugli ALTRI obiettivi strategici previsti dall'art.5 del Regolamento (UE) 2021/1060, che tale Fondo mira a perseguire con particolare riguardo a quelli relativi a un'Europa più verde.

A ben vedere, tenuto conto della formulazione del quiz, la risposta fornita dalla candidata è senza dubbio corretta e in linea il dato normativo di cui alla lettera e) dell'art.5 del Regolamento secondo cui, tra gli obiettivi strategici del FSE+, vi è *"un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali"*.

In conclusione, questa difesa ha sostenuto che la sentenza appellata è errata laddove non ha considerato l'ambigua formulazione del quesito e la correttezza della soluzione prospettata dalla parte appellante, posto che, secondo quanto previsto dall'art.5 del Regolamento 2021/1060, lo scopo del FSE+ è quello di ottenere una Europa più verde attraverso lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere.

**

SULL'AMBIGUA FORMULAZIONE DEI QUESITI SITUAZIONALI

La decisione del TAR Lazio non risulta pienamente condivisibile neanche nella parte in cui analizza - in pochissime righe - la formulazione delle domande nn. 34 e 39.

La motivazione espressa dal TAR in merito ai 2 quiz in esame è uguale e generica per entrambi, limitandosi a sostenere che la loro formulazione e le opzioni di risposta disponibili non manifesterebbero profili di illogicità o irragionevolezza tali da consentirne il loro annullamento, tenuto conto anche dell'ampio margine di discrezionalità tecnica in capo alla Commissione per la loro formulazione.

Ad avviso di questa difesa, infatti, la breve valutazione del Collegio risulta, oltre che apodittica, non supportata da un'analisi approfondita del contenuto effettivo dei quesiti. Al contrario, un esame attento evidenzia come tali domande presentino criticità tanto nella formulazione quanto nella struttura delle risposte, tali da compromettere la capacità del candidato di individuare con certezza la soluzione corretta.

A differenza del primo, le domande n. 34 e n. 39 non hanno ad oggetto un quesito volto ad accertare le competenze giuridiche del candidato, bensì, si tratta di domande finalizzate a misurare l'aderenza del candidato a una data posizione e talune abilità meglio note come "soft skills", quali le capacità di comando, organizzative e comunicative, con la finalità di selezionare i candidati che abbiano competenze legate all'intelligenza emotiva e alle abilità naturali.

*

Il quesito situazionale n.34 è stato così formulato:

Domanda n.34

Un tuo collaboratore ha preso una decisione sbagliata che ha provocato delle conseguenze negative. Come gestisci la situazione?

A. Discutiamo l'errore in privato, analizzando cosa non ha funzionato e come migliorare in futuro?

(RISPOSTA NEUTRA FORNITA DALLA RICORRENTE + 0,375);

B. Mi assumo la responsabilità della decisione e sfrutto l'errore come un'opportunità di crescita per tutto il team **(RISPOSTA PIU' EFFICACE +0,75);**

C. Non mi assumo la responsabilità diretta, auspicando che l'errore non abbia conseguenze troppo gravi per il collaboratore (RISPOSTA MENO EFFICACE +0).

La Commissione ha assegnato alla soluzione fornita dalla candidata il grado di risposta NEUTRA, con l'attribuzione di +0,375 punti, considerando quella più efficace “*Mi assumo la responsabilità della decisione e sfrutto l'errore come un'opportunità di crescita per tutto il team*”.

La domanda è strutturata per rilevare il grado di compatibilità tra il profilo del candidato e le caratteristiche richieste dalla posizione, in concreto, il quiz richiede al candidato di immedesimarsi – considerato l'utilizzo del termine “**un tuo collaboratore**” – nel ruolo di funzionario responsabile di una posizione organizzativa e dinanzi al seguente **dilemma di comando, comunicativo e organizzativo**: “*Un tuo collaboratore ha preso una decisione sbagliata che ha provocato delle conseguenze negative. Come gestisci la situazione?*”.

La particolarità e ambiguità del quesito in questione risiede, nella risposta ritenuta come “più efficace” da parte della Commissione, piuttosto che quella fornita dalla parte ricorrente, dove la Commissione dà valore all'assunzione di responsabilità per la decisione errata del collaboratore al fine di favorire la crescita del Team.

Il candidato infatti ha fornito la soluzione “**discutiamo l'errore in privato, analizzando cosa non ha funzionato e come migliorare in futuro**” che, secondo la Commissione, era la risposta “neutra” tra quelle proposte.

La risposta selezionata dalla Commissione, pur presentandosi come la soluzione più efficace, risulta parziale, in quanto si concentra esclusivamente sull'errore, senza illustrare alcuna strategia di gestione della criticità emersa, disattendendo una parte essenziale del quesito, che richiedeva un approccio risolutivo e non solo riflessivo.

Ecco che l'opzione scelta dalla candidata appare **l'unica in grado di affrontare i problemi posti dal quesito**, basato su un ragionamento orientato alla discussione dell'accaduto, su un'analisi degli elementi dell'errore, volti ad evitare la futura reiterazione.

*

Il quesito situazionale n.39 è stato così formulato:

Domanda n.39

Un cambiamento organizzativo va contro le abitudini consolidate del tuo gruppo. Come gestisci la situazione?

A. Chiedo spiegazioni prima di attuare qualsiasi cambiamento viste le pratiche ormai consolidate (RISPOSTA MENO EFFICACE +0);

B. Supporto il cambiamento, spiegando al gruppo l'importanza del nuovo approccio (RISPOSTA PIU' EFFICACE +0,75);

C. Mi adeguo al cambiamento e aiuto il gruppo nella transizione, cercando di facilitare l'adeguamento alle nuove direttive (RISPOSTA NEUTRA FORNITA DALLA RICORRENTE + 0,375);

La Commissione ha assegnato alla soluzione fornita dalla candidata il grado di risposta NEUTRA, con l'attribuzione di +0,375 punti, considerando quella più efficace “*Supporto il cambiamento, spiegando al gruppo l'importanza del nuovo approccio*”.

Al pari del quesito n.34, anche questa domanda è finalizzata a verificare le capacità del candidato sulle **problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo (soft skills)**.

È fuori dubbio, infatti, che la stessa Amministrazione, nell'individuare i criteri di scelta, ha deciso di voler premiare con il punteggio massimo un comportamento responsabile di tipo “PROATTIVO” rispetto ad un comportamento più “CONSERVATIVO”. A tal proposito, infatti, ciò che rileva in questa sede, è proprio la capacità PROATTIVA del candidato che, nel cimentarsi sul quesito n.39, rispecchia esattamente il tenore della risposta fornita: “*Mi adeguo al cambiamento e aiuto il gruppo nella transizione, cercando di facilitare l'adeguamento alle nuove direttive*”.

La soluzione scelta dalla parte appellante non può che essere maggiormente “proattiva”, poiché, oltre ad adeguarsi al cambiamento, AIUTA il gruppo nella “transizione”, nonché FACILITA l'adeguamento delle nuove direttive.

Una soluzione che, senza dubbio, è in linea con l'esigenza di proattività, perché si pone “*un passo avanti, anticipando i bisogni e prendendo iniziativa per migliorare la performance senza aspettare che siano gli altri a decidere*”.

*

Quanto ai richiamati quiz situazionali, giova precisare che la FORMULAZIONE di tali quesiti non solo deve contemplare la presenza di una (e sola) risposta «oggettivamente» esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione, **ma non deve, tra l'altro, tendere “tranelli” o confondere i candidati (Cfr. Consiglio di Stato n.6756/2022 e sez. II, 05/10/2020, n.5820)**, perché ciò costituisce inevitabilmente un elemento di **confusione per il candidato nella comprensione del testo e delle soluzioni, causando così incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono inficiare negativamente sull'esito finale della prova (Cfr. tra le tante: TAR Napoli n.3186/2021, n.5051/2011; TAR Lazio n.10628/2019)**.

Pertanto, considerata la necessità di testare le “soft skills”, pare che, IN ENTRAMBE LE DOMANDE SITUAZIONALI, LA RISPOSTA INDICATA DALLA RICORRENTE SIA IN

AVVOCATO MARINA TERLIZZI
Via di Villa Ada n. 57 00199 - ROMA
Tel.- 06-95550328 - Fax 06-87450107
Mobile 339-4478022
C.F. TRLMRN75S54H501G
PEC: marinaterlizzi@ordineavvocatiroma.orgiroma.org

REALTÀ QUELLA PIÙ EFFICACE PER RISPONDERE A ENTRAMBI I QUIZ, PERCHÉ
LE RISPOSTE FORNITE SONO INDICE DI UNA PERSONALITÀ VOLTA A
ORGANIZZARE – AL MEGLIO - IL PROPRIO LAVORO E QUELLO DEL “TEAM”, CON
ADERENZA ALLA REALTÀ E AL LAVORO.

Roma, 4 agosto 2025

Avv. Marina Terlizzi